CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 185 (Codice penale militare di guerra)

Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani

Il militare, che, senza necessita' o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	III — Degli atti illeciti di guerra
Sezione	II — Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-185-violenza-di-militari-italiani-contro-privati-nemici-o-di-abitanti-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it